

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**  
**Avvocato Bianca Magarò**

Ha emesso la seguente decisione nel **PROCEDIMENTO N. 29/2018**

\*\*\*

In seguito alla segnalazione del 22 ottobre 2018 da parte della Procura Federale ex art 38 lettera b) del Regolamento di Giustizia della denuncia presentata dal Presidente del C.R. Trentino in pari data e relativa a fatti accaduti durante la gara di Endurance del 30.9.2018 a Vighizzolo d'Este, questo Giudice promuoveva procedimento disciplinare a carico di E.D., TOMASI FALIERO, TARDUCCI ALBERTO, inizialmente con riserva di identificare il nominativo del soggetto che aveva effettuato la segreteria del concorso e, successivamente, integrando il provvedimento con l'indicazione del sig.FABIO ZUCCOLO, quale ulteriore interessato dal procedimento disciplinare, concedendo termini di regolamento a difesa di tutte le parti. La denuncia aveva ad oggetto il fatto che la tesserata minorenni E. D. (tessera Fise 41539/D) avrebbe partecipato alla detta manifestazione con modalità irregolari, in quanto iscritta alla gara dal tecnico TOMASI FALIERO, tesserato Fise Veneto, e non da parte del Circolo di appartenenza- Amici del cavallo ASD di Borgo Valsugana, e in quanto seguita in gara dallo stesso tecnico TOMASI senza idonea delega.

Pervenivano regolarmente in segreteria le memorie difensive di Tarducci Alberto, quale Presidente di Giuria, e di Fabio Zuccolo, quale segreteria del concorso, mentre in data di domenica 11.11.2018 perveniva una dichiarazione via mail del sig Tomasi Faliero, successivamente integrata in data 13.11.2018, come da provvedimento del GSN del 12.11.2018.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La vicenda, che prende le mosse da una denuncia, così qualificabile ex art 3 del Regolamento di Giustizia stante il suo tenore letterale e il suo contenuto sostanziale, ha come oggetto l'irregolare iscrizione e partecipazione ad un concorso di Endurance di una tesserata minorenni, la quale sarebbe stata iscritta da terzo estraneo alla compagine associativa di riferimento e seguita, durante il concorso, da



soggetto privo di delega, in quanto non incaricato come tecnico della stessa minorenne dal circolo di appartenenza.

Dalle difese del Presidente di Giuria e del Segretario del concorso si evince la correttezza dell'operato dagli stessi svolto durante il concorso e in esecuzione degli incarichi affidati loro. In particolare, il sig. Zuccolo ha dimostrato di avere svolto i controlli di rito prescritti dal Regolamento e di avere ottenuto la sottoscrizione del tecnico di riferimento del circolo ippico di appartenenza della concorrente sull'apposito modulo denominato "Elenco Minorenni" a conferma dell'iscrizione effettuata, appunto, dal tecnico di riferimento (TE2).

Dalle schede federali controllate, tuttavia, il tecnico di riferimento era indicato nella persona del sig MASSIMO CUOMO e non, invece, nella persona del sig. TOMASI FALIERO, che si è presentato, nell'occasione, come il tecnico incaricato di seguire la tesserata E.D. durante il concorso.

Sta di fatto che sull'Elenco Minorenni, prodotto in copia unitamente alle difese del sig Zuccolo, accanto al nominativo "Massimo Cuomo" vi è una firma che, stanti le dichiarazioni del sig Tomasi Faliero, acquisite al presente procedimento in quanto aventi tenore e natura confessoria, potrebbe essere stata apposta dal sig Faliero e non dal sig Cuomo.

La dichiarazione rilasciata da Tomasi Faliero, e pervenuta a mezzo mail in data di domenica 11 novembre, successivamente regolarizzata quanto alla sottoscrizione in data 13.11.2018, ha, infatti, natura di ammissione del comportamento addebitato, sia per quanto riguarda l'iscrizione e partecipazione della minorenne in concorso, sia per l'accompagnamento della stessa durante il concorso, tuttavia non vi è nessun riferimento alla firma apposta in vece del sig. Cuomo, tecnico di riferimento del circolo di appartenenza della AS., circostanza quindi che resta a livello indiziario e per la quale non risulta raggiunta una sufficiente certezza, in mancanza anche di denuncia da parte del diretto interessato (Cuomo appunto).

In ogni caso, il comportamento del Faliero è censurabile ai sensi degli art. 4.6.2 e 4.6.3 del Regolamento Endurance, art. 1 del Regolamento di Giustizia, con l'aggravante dell'art 8 lettera a), pur in assenza di precedenti.

**P.Q.M.**



- Dichiaro non doversi procedere nei confronti di **TARDUCCI ALBERTO e FABIO ZUCCOLO**:
- irroga al sig. **TOMASI FALIERO** la sanzione della sospensione dalla qualifica di tecnico di cui all'art 6 lettera e) per mesi uno,

**MANDA**

Alla Segreteria OdG di comunicare il presente provvedimento ai sig.ri, **TOMASI FALIERO, TARDUCCI ALBERTO e FABIO ZUCCOLO** con ogni mezzo utile corredato di prova di ricezione, con autorizzazione alla pubblicazione.

Roma, lì 16 novembre 2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Bianca Magaro  
